



Comune di Sant'Anastasia

Provincia di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ORIGINALE

N° 48 del 16/04/2020

**OGGETTO: DELIBERA ADOTTATA CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE-
APPROVAZIONETARIFFE PROVVISORIE TARI 2020-CONFERMA
TARIFFE ANNO 2019 PER PAGAMENTO RATE IN ACCONTO**

L'anno duemilaventi, addì sedici del mese di Aprile alle ore 18:40, nella residenza comunale di piazza Siano, il Commissario Straordinario, dott.ssa Stefania Roda' adotta l'allegata proposta di deliberazione,

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Gianluca Pisano.

:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista l'allegata proposta deliberativa;
- Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 D.Lg.vo n.267/2000 nella predetta proposta;
- Visto il parere di conformità reso dal Segretario Generale ai sensi dell'art.97 D.Lgs.267/00.

DELIBERA:

approvare come ad ogni effetto approva l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente e dichiarare la stessa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs.267/00.

parte integrante e sostanziale della presente

OGGETTO: DELIBERA ADOTTATA CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE- APPROVAZIONE TARIFFE PROVVISORIE TARI 2020-CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 PER PAGAMENTO RATE IN ACCONTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 1.1.2014;
- il comma 704 della citata Legge n. 147/2013 ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013, per cui a partire dal 01/01/2014, trova applicazione l'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;
- il comma 683 del citato art. 1 della Legge n. 147/2013, ha stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente e che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;
- i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti, fino al 31/12/2019, dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- con Delibera Commissariale n. 177/2014 si è provveduto ad approvare il Regolamento relativo all'imposta unica comunale (IUC), all'interno del quale è presente il Capo III (La Tassa sui rifiuti – TARI).

VERIFICATO CHE:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del “chi inquina paga””*;
- ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019, ha provveduto a definire i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- la deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario, articolandola nelle seguenti fasi:
 - il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
 - tale ente effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF, determinato secondo il MTR, nonché i corrispettivi del servizio;
 - ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o può proporre modifiche.

PRESO ATTO CHE:

- come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
- è stato previsto, in sede di conversione del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 (c.d. Decreto Fiscale), uno specifico emendamento per il quale, per l'anno 2020, il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI viene sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 aprile;
- il Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020, all'art. 107, commi 4 e 5, ha previsto che:
 - (comma 4) *“Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020”*;

- (comma 5) *“I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo **entro il 31 dicembre 2020** alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*
- sulla base di quanto sopra, pertanto rientra nella facoltà del Comune deliberare la conferma delle tariffe 2019, relativamente alle rate TARI in acconto, per poi rimandare l'approvazione delle tariffe 2020 definitive alla futura redazione del Piano economico finanziario del servizio, redatto secondo MTR Arera, da deliberarsi quest'ultimo entro il 31/12/2020.

RILEVATO CHE:

- il Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 28/03/2019 ha approvato il Piano Finanziario per il servizio di igiene urbana per l'anno 2019;
- con successiva delibera n. 9 del 28/03/2019, il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare le tariffe TARI per l'anno 2019, dalle quali emergono le seguenti risultanze:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo familiare	Parte Fissa (€/mq)	Parte Variabile (€)
1	1,004	201,92
2	1,165	321,70
3	1,264	346,51
4	1,351	349,08
5	1,363	472,28
6 o più	1,314	551,85

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

n.	Attività	Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,731	1,868
2	Cinematografi e teatri	0,551	1,427
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,381	1,001
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,760	2,004
5	Stabilimenti balneari	0,754	1,962
6	Esposizioni, autosaloni	0,684	1,784

7	Alberghi con ristorante	1,558	4,073
8	Alberghi senza ristorante	1,176	3,056
9	Case di cura e riposo	1,146	3,007
10	Ospedale	1,815	4,743
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,245	3,249
12	Banche ed istituti di credito	1,025	2,666
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,217	3,144
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,709	4,462
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,143	2,981
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,851	4,823
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,625	4,244
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,180	3,044
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,674	4,333
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,174	3,050
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,052	2,741
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	7,858	20,477
23	Mense, birrerie, amburgherie	9,256	24,119
24	Bar, caffè, pasticceria	5,648	14,709
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,015	7,878
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,618	6,808
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,716	22,702
28	Ipermercati di generi misti	3,458	8,980
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,409	16,703
30	Discoteche, night-club	2,792	7,262

- mediante la su citata deliberazione consiliare n. 9/2019, è stato altresì stabilito che:
 - è dovuto il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;
 - ai sensi dell'art. 30, comma 3, del vigente Regolamento dell'imposta unica comunale (IUC) la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%.

VISTI:

- l'art. 1 commi 639 e seguenti della legge 27.12.2013 n. 147;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 recante “*Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020*”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 295 del 17-12-2019;
- il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 50 del 28-02-2020) con cui c'è stato un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020, che rinvia ulteriormente al 31 maggio 2020 il termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, dei Bilanci di previsione 2020/2022;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente trascritte e confermate:

1. **CONFERMARE**, in via provvisoria per l'anno 2020, le tariffe TARI deliberate per l'anno 2019 mediante la su citata delibera di Consiglio Comunale n. 9/2019, sia per le utenze domestiche che non domestiche, nella seguente misura:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo familiare	Parte Fissa (€/mq)	Parte Variabile (€)
1	1,004	201,92
2	1,165	321,70
3	1,264	346,51
4	1,351	349,08
5	1,363	472,28
6 o più	1,314	551,85

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

n.	Attività	Fisso €/mq	Variab. €/mq

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,731	1,868
2	Cinematografi e teatri	0,551	1,427
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,381	1,001
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,760	2,004
5	Stabilimenti balneari	0,754	1,962
6	Esposizioni, autosaloni	0,684	1,784
7	Alberghi con ristorante	1,558	4,073
8	Alberghi senza ristorante	1,176	3,056
9	Case di cura e riposo	1,146	3,007
10	Ospedale	1,815	4,743
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,245	3,249
12	Banche ed istituti di credito	1,025	2,666
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,217	3,144
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,709	4,462
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,143	2,981
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,851	4,823
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,625	4,244
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,180	3,044
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,674	4,333
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,174	3,050
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,052	2,741
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	7,858	20,477
23	Mense, birrerie, amburgherie	9,256	24,119
24	Bar, caffè, pasticceria	5,648	14,709
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,015	7,878
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,618	6,808
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,716	22,702
28	Ipermercati di generi misti	3,458	8,980
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,409	16,703
30	Discoteche, night-club	2,792	7,262

2. **CONFERMARE** la maggiorazione tariffaria per le utenze non domestiche giornaliere nella misura del 100% della corrispondente tariffa di riferimento;
3. **DARE ATTO** che:
 - sulla base del futuro PEF anno 2020, approvato con le nuove modalità ARERA, si provvederà con successiva deliberazione consiliare di approvazione e di determinazione delle tariffe Tari anno 2020 definitive;
 - sull'importo del tributo TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia;
4. **DARE ATTO** altresì che, per effetto delle modifiche contenute all'interno della Legge di conversione del decreto fiscale 2020 (D.L. 124/2019), sono diventate operative le relative modifiche introdotte, in particolare quella contenuta nell'articolo 38-bis, il quale dispone che il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali, stabilito aprioristicamente nella misura del 5%, sia decurtato direttamente dall'Agenzia delle Entrate dagli importi pagati dai contribuenti a titolo di TARI e, successivamente, riversato direttamente alle Province, al netto dell'aggio spettante ai Comuni;
5. **DARE ATTO** inoltre che l'esazione del tributo per l'anno 2020 avverrà in 4 rate alle seguenti scadenze:
 - 30.06.2020 (rata riscossa in acconto sulla base delle tariffe provvisorie 2020, calcolate tenendo conto delle tariffe definitive 2019);
 - 31.08.2020 (rata riscossa in acconto sulla base delle tariffe provvisorie 2020, calcolate tenendo conto delle tariffe definitive 2019);
 - 31.10.2020 (rata riscossa in acconto sulla base delle tariffe provvisorie 2020, calcolate tenendo conto delle tariffe definitive 2019);
 - 31.12.2020 (rata riscossa a saldo sulla base delle tariffe definitive 2020 approvate sulla base del metodo ARERA – MTR);
7. **DARE ATTO** che le utenze non domestiche identificate quali “studi professionali” vengono comprese, in sede di applicazione della presente delibera, in categoria “11” (così come per il 2019), mentre in sede di calcolo delle tariffe definitive 2020 per tale categoria di utenze le tariffe saranno determinate tenendo conto della nuova classificazione di cui al decreto fiscale 2020 (D.L. 124/19), art. 58-quinquies, ovvero inserendo le stesse in categoria “12” andandole, quindi, ad equiparare, in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa, alle banche e agli istituti di credito, con il calcolo del relativo saldo d'imposta 2020 che terrà conto di tale nuova classificazione;
8. **DISPORRE** che idonea pubblicità di quanto sopra venga data mediante pubblicazione sul sito web dell'ente almeno un mese prima della scadenza della prima rata;
9. **DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 641 e seguenti della legge n. 147/2013, dal 1° gennaio 2020;

10. **DICHIARARE**, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

il Commissario Straordinario
dott.ssa Stefania Roda'

Il Segretario Generale
Gianluca Pisano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Sant'Anastasia il : 27/04/2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Gianluca Pisano

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

ESECUTIVITA'

diverrà esecutiva il 07/05/2020 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
Gianluca Pisano

Ufficio Assegnazione Ambiente Firma Per Ricevuta _____ Data	Per Conoscenza Firma Per Ricevuta _____ Data _____ Data _____ Data
---	--